

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 4-1489

**Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 7 novembre 2016, n. 10/R (Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli))”. Approvazione.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visto il regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 10/R, recante “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;

visto che al fine di monitorare il possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e gestionali dei Centri e delle Case rifugio per mantenere elevata la qualità dei servizi resi nel contrasto alla violenza con la DGR n. 8-4622 del 6/2/2017 è stata approvata la disciplina dell’Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, suddiviso nelle due specifiche sezioni e con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 14/2/2017 è stata approvata la modulistica e data diffusione delle informazioni al territorio;

vista la necessità di realizzare un tendenziale equilibrio territoriale dell’offerta attuata dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e di mantenere nel tempo un’equa allocazione delle risorse annualmente assegnate alle Regioni italiane dal Dipartimento Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sostegno all’attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché delle risorse a valere sul bilancio regionale in attuazione dei disposti della LR 4/2016 precedentemente citata;

vista, pertanto, la conseguente necessità di procedere con la modifica dei criteri di concessione e riparto in via preliminare tra gli otto ambiti provinciali e metropolitano prevedendo di:

- indicare espressamente quali soggetti beneficiari dei finanziamenti i Centri antiviolenza e le Case rifugio regolarmente iscritti all’albo regionale e non genericamente l’ambito territoriale,
- sostituire al dato di popolazione femminile in età superiore ai 14 anni residente per ogni ambito al numero di donne in età superiore ai 14 anni seguite dal Centro antiviolenza e dalla Casa rifugio nell’anno precedente alla rilevazione richiesta ai fini del finanziamento;
- indicare che per le Case Rifugio il riparto delle risorse avviene sulla base del numero di posti autorizzati dalla Commissione di vigilanza territorialmente competente;

considerato che la Giunta regionale ha provveduto alla presentazione di un testo di modifica dell’articolo 7 del Regolamento regionale n. 10/R del 7.11.2016, in ordine al quale ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare competente (nella seduta del 3 giugno 2020);

tutto ciò premesso;

vista la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 7 del Regolamento regionale 7 novembre 2016, n. 10/R (Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli))”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 1 della Legge Cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL  
REGOLAMENTO REGIONALE 7 NOVEMBRE 2016, N. 10/R (REGOLAMENTO DELLE  
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2016, N. 4  
(INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E  
PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED AI LORO FIGLI))”.**

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 10/R/2016)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 7 novembre 2016, n. 10/R (Regolamento delle disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli) sono sostituite dalle seguenti:

“a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro antiviolenza iscritto all’albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

b) 40 per cento da suddividere sulla base del numero di donne in età superiore ai 14 anni seguite nell’anno precedente alla rilevazione richiesta ai fini del finanziamento;”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 10/R/2016 è aggiunta la seguente:

“b bis) per le Case Rifugio il riparto delle risorse avviene sulla base del numero di posti autorizzati dalla Commissione di vigilanza territorialmente competente.”.